

COMUNE DI USSASSAI

Nota Integrativa

al

Bilancio di Previsione

2024 / 2026



Premessa

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2024-2026 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs.n.118/2011 come modificato dal D.Lgs.n.126/2014.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al d.lgs.n.118/2011, prevede la stesura della Nota Integrativa quale allegato al bilancio di previsione in cui sono descritti i contenuti del bilancio.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html

La Nota Integrativa è il documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio integrandone i dati quantitativi al fine di renderne più chiara e significativa la lettura.

In particolare, la Nota Integrativa risponde a tre funzioni essenziali:

- 1) *analitico-descrittiva*, che dà l'illustrazione dei dati contabili che per la loro sinteticità non sono di immediata comprensione;
- 2) *informativa-integrativa*, che consente la produzione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili;
- 3) *esplicativa*, che consente di motivare le ipotesi assunte ed i principi/criteri adottati nella determinazione dei valori di bilancio.

La Nota Integrativa, inoltre, deve rispettare i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Si ricordano inoltre i vigenti Principi Contabili Applicati concernenti la programmazione e la contabilità finanziaria, Allegati nn.4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 e loro successive variazioni ed integrazioni, nello specifico come adeguati dai Decreti Ministeriali MEF di *"aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011"* primo agosto 2019 (11° correttivo dell'armonizzazione contabile), 7 settembre 2020 (12° correttivo), primo settembre 2021 (13° correttivo dell'armonizzazione contabile), 12 ottobre 2021 (14° correttivo dell'armonizzazione contabile), 2 agosto 2022 (15° Decreto di aggiornamento degli Allegati al Decreto Legislativo n. 118/2011) e soprattutto il Decreto MEF del 25 luglio 2023 (sedicesimo correttivo dell'armonizzazione contabile) di aggiornamento dei Principi Contabili, con particolare riferimento al processo di formulazione e deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali (pubblicato in G.U. Serie generale n. 181 del 4 agosto 2023). Il decreto interministeriale 2023 di aggiornamento dei principi contabili allegati al decreto legislativo n. 118/2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto scorso, introduce una sezione dedicata al processo di approvazione del bilancio degli enti locali (paragrafi 9.3.1-9.3.6 inseriti nel Principio contabile applicato concernente la programmazione -Allegato 4/1, dall'art.1, lett. k), del decreto).

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso ai Responsabili dei Servizi il bilancio tecnico 2024/2026 e le necessarie informazioni contabili con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza. I Responsabili dei Servizi hanno predisposto le previsioni di entrata e di spesa di rispettiva competenza e inviato al Responsabile del Servizio Finanziario le proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico 2024/2026 unitamente alle indicazioni per la predisposizione dello schema di DUP 2024/2026. Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000, ha verificato la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio e ha predisposto la versione finale del bilancio di previsione 2024/2026 e degli allegati e la Giunta Comunale ha esaminato la documentazione trasmessa dal Responsabile del Servizio Finanziario e ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs.n.267/2000 ha predisposto lo schema del bilancio di previsione 2024/2026 per la presentazione al Consiglio Comunale unitamente agli allegati.

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2024-2026.

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs. 118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza

tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'Ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" (D.Lgs.126/14). In particolare, in considerazione del fatto che "(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...) (D.Lgs.118/2011, art.3), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e naturali possibili (rispetto del principio n. 13 Neutralità e imparzialità);

- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n. 14 – Pubblicità);

- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio 18 – Prevalenza della sostanza sulla forma).

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e di cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n. 15 – Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n. 16 – Competenza finanziaria).

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i presupposti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del principio n. 17 – Competenza economica).

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore. Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai Servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli

stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

La iniziale situazione di equilibrio tra entrate e uscite sarà successivamente oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, così come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

Il seguente prospetto riporta il quadro generale riassuntivo 2024-2026:



COMUNE DI USSASSAI

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

11/12/2023

Pagina 1 di 1

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.540.960,63								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Titolo 1: Spese correnti	1.198.132,98	1.021.123,12	979.389,13	977.117,81
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	454.318,81	294.400,56	284.400,56	284.400,56	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	888.049,65	838.639,84	795.480,24	774.873,43	Titolo 2: Spese in conto capitale	1.970.607,53	1.638.932,25	1.175.763,81	395.500,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	72.197,66	50.576,78	48.576,78	48.576,78	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	1.799.502,59	1.513.932,25	1.055.763,81	295.500,00	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.214.068,71	2.687.549,43	2.184.221,39	1.403.350,77	Totale spese finali.....	3.168.740,51	2.660.055,37	2.155.152,94	1.372.617,81
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	27.494,06	27.494,06	29.068,45	30.732,96
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	651.500,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli	3.865.568,71	3.339.049,43	2.835.721,39	2.054.850,77	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	651.500,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.406.529,34	3.339.049,43	2.835.721,39	2.054.850,77	Totale Titoli	3.847.734,57	3.339.049,43	2.835.721,39	2.054.850,77
TOTALE COMPLESSIVO SPESE					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.847.734,57	3.339.049,43	2.835.721,39	2.054.850,77
Fondo di cassa finale presunto	1.558.794,77								

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese

1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

I criteri di valutazione adottati nella formulazione delle previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2024-2026 rispettano i principi di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 118/2011 e del relativo all'allegato n. 1 "Principi generali o postulati":

1. Principio dell'annualità;
2. Principio dell'unità;
3. Principio dell'universalità;
4. Principio dell'integrità;
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità;
6. Principio della significatività e rilevanza;
7. Principio della flessibilità;
8. Principio della congruità;
9. Principio della prudenza;
10. Principio della coerenza;
11. Principio della continuità e della costanza;
12. Principio della comparabilità e della verificabilità;
13. Principio della neutralità;
14. Principio della pubblicità;
15. Principio dell'equilibrio di bilancio;
16. Principio della competenza finanziaria;
17. Principio della competenza economica;
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Le previsioni di entrata sono classificate in:

1. *titoli*, definiti secondo la fonte di provenienza dell'entrata;
2. *tipologie*, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. La tipologia rappresenta l'unità elementare del bilancio parte entrata.

Le previsioni di spesa sono classificate in:

1. *missioni*, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
2. *programmi*, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Il programma rappresenta pertanto l'unità elementare del bilancio parte spesa.

Il bilancio è suddiviso in quattro parti. Ciascuna di esse evidenzia un particolare aspetto della gestione ed un proprio equilibrio finanziario.

Il bilancio corrente, comprende le entrate e le spese necessarie ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, nonché le spese correnti una tantum che non si ripeteranno nell'anno successivo.

Il bilancio investimenti, comprende tutte le somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche ed all'acquisto di beni mobili, la cui utilità va oltre l'esercizio.

Il bilancio anticipazioni, comprende poste di entrata e di spesa relative alle anticipazioni dell'istituto Tesoriere, destinate ad assicurare liquidità all'Ente senza alterare la gestione corrente e quella degli investimenti. L'attivazione di questo finanziamento a breve è previsto per fronteggiare temporanee carenze di liquidità rispettando in tal modo le scadenze di pagamento dei fornitori.

Infine il bilancio per conto terzi è formato da poste compensative di entrata e di spesa. Comprende tutte quelle operazioni effettuate dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. Rientrano in questa fattispecie

a titolo esemplificativo e non esaustivo le ritenute d'imposta sui redditi effettuate dal Comune come sostituto d'imposta, le somme anticipate per il servizio economato, i depositi cauzionali.

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 – Annualità);
- il bilancio di questo Ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'Amministrazione che si contraddistingue per essere una entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 – Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa Amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 – Universalità);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 – Integrità);

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Nell'illustrare le entrate, si premette che sono stati considerati gli effetti della legge di bilancio 2023 attualmente vigente.

Il Governo con la Legge 197/2022 per l'anno 2023 ha previsto la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva, al fine di sostenere l'economia e la società nelle fasi finali dell'emergenza sanitaria ed economica, ma soprattutto per implementare il tasso di crescita nel medio termine, fortificando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal **Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa**.

Le Linee guida elaborate dalla Commissione Europea, riprese a livello nazionale per l'elaborazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), identificano le componenti come gli ambiti in cui aggregare progetti di investimento e riforma dei piani stessi. Ciascuna di queste componenti riflette riforme e priorità di investimento in un determinato settore o area di intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche e che formino un pacchetto coerente di misure complementari. Il Piano si articola in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, ed è proprio all'interno di queste ultime che si articolano gli interventi del piano nazionale.

Le missioni contemplate nel PNRR, pur in linea con i sei pilastri indicati nel regolamento europeo, sono aggregati in modo lievemente differente, e precisamente: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Lo sforzo di rilancio dell'Italia delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. La decisione di costituire o incrementare le risorse acquisibili a livello locale, destinate ad interventi finanziabili dal PNRR, può essere presa all'inizio dell'esercizio con la programmazione di medio periodo (DUP) oppure nel corso dell'anno, con l'adozione di una o più variazioni al bilancio.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2024-2026 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Le aliquote relative alle tariffe IMU sono state mantenute invariate agli stessi valori dell'anno precedente. Nelle previsioni di entrata si è inserito il gettito atteso per IMU considerando il gettito storico effettivo. Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione “alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Proseguirà l'importante azione di recupero da evasione tributaria avviata nel corso degli anni precedenti. Gli esercizi 2020-2021 hanno visto un rallentamento delle procedure a seguito delle disposizioni normative dettate dalla situazione pandemica ma l'attività è stata ripresa nell'anno 2022 e proseguirà anche nel triennio successivo; in particolare ci si orienterà' maggiormente a seguire e curare l'incasso effettivo delle somme accertate negli esercizi precedenti.

1.2. Nei prospetti seguenti sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate correnti:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. In legge n. 214/2011 Artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, legge n. 147/2013 Art. 1, commi da 739 a 783, legge n. 160/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (esercizio 2022)	€ 76.382,63		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento (esercizio 2023)	€ 65.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Non si prevedono, al momento, modifiche alle aliquote IMU		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Relativamente alla TARI, i valori sono stati inseriti sulla base del Piano economico finanziario 2022-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 28/04/2022. Il piano finanziario 2024 verrà aggiornato non appena approvato il nuovo PEF 2024 e si procederà ad effettuare le variazioni di spesa ed alla approvazione delle relative tariffe non appena i dati saranno disponibili.

Si evidenzia che in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la

metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe.

Successivamente in data 03 agosto 2021 l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato la delibera 363 avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Il metodo presenta, oltre a delle conferme, alcune importanti novità rispetto a quello previgente fino al 2021 (mtr - deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni).

Il nuovo metodo non si limita a definire le entrate tariffarie massime del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ma stabilisce anche i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti, e punta tutto sulla programmazione pluriennale dei costi e delle tariffe massime. Il piano finanziario costruito sulla base delle regole del Mtr-2 sarà infatti pluriennale, comprendendo il periodo 2022-2025 e i costi 2023 faranno riferimento all'anno a-3 (2021), mentre per quelli del 2024 si dovrà fare riferimento ai dati di bilancio o preconsuntivo 2022 o, in mancanza, a quelli dell'ultimo bilancio disponibile.

La nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo consentono l'approvazione di PEF e tariffe entro la fine di aprile. L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n.228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. Si è ritenuto pertanto mantenere a bilancio i dati relativi al PEF precedente; dati che verranno rettificati con l'adozione del nuovo PEF che avverrà con successivo provvedimento. L'attività ordinaria per la gestione del tributo TARI è stata esternalizzata nel corso del 2021, questo ha consentito all'ufficio Tributi di avere maggiori risorse da concentrare nella attività di recupero all'evasione. Si ritiene di mantenere esternalizzato il servizio di gestione ordinaria anche per il triennio 2024-2026.

Principali norme di riferimento	Art. 1, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo anno precedente (esercizio 2022)	€ 73.937,75		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento (2023)	€ 73.369,77		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	L'importo previsto nel Piano finanziario TARI tiene conto delle nuove deliberazioni dell'Arera (n.443/2019 e n. 444/2019 del 31/10/2019 e relativi allegati tecnici) relative ai nuovi "orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti".		

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Il fondo di solidarietà comunale (FSC), introdotto a partire dall'esercizio 2013, in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo destinato allo Stato.

La dotazione annuale del fondo è definita per legge, ed è in parte assicurata, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate all'atto di riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti ai singoli enti.

Il Ministero degli Interni, per fornire basi attendibili agli enti che stanno predisponendo i bilanci di previsione, ha pubblicato in via provvisoria gli importi del FSC che verranno assegnati a ciascun Ente.

Nel caso del Comune di Ussassai la previsione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) è così articolata:

2024	2025	2026
€ 122.385,56	€ 122.385,56	€ 122.385,56

Trasferimenti correnti

La stima delle entrate è stata fatta sulla base dell'andamento storico e della documentazione agli atti dell'ente.

Entrate extra tributarie

Le entrate derivanti da questa voce sono state previste sulla base dell'andamento storico.

Proventi recupero evasione tributaria

Relativamente all'importo del gettito da recupero evasione tributaria sono previsti per ogni annualità del triennio del bilancio di previsione euro 20.000,00 per IMU e € 10.000,00 per TARI per il solo anno 2024.

A tale proposito si precisa che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n.1 del 24/02/2021 si è proceduto ad affidare la riscossione spontanea del tributo TARI mediante ruolo con procedura Gestione Integrata Avvisi (GIA) ad Agenzia delle Entrate – Riscossione-” a partire dall’anno 2021 e per un triennio, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 193/2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 26/03/2021 si è proceduto ad approvare lo schema di convenzione nel quale all’art.8 (Riscossione coattiva) è previsto quanto segue:
 1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli 9 e 10, l’Agenzia procederà a svolgere l’attività di riscossione coattiva delle somme affidate in riscossione spontanea ai sensi del Titolo I e non riscosse, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e dalle altre norme che disciplinano l’attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il compenso spettante all’Agenzia per tale attività è quello previsto dall’articolo 17 del citato Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 2. Per le entrate di cui all’art. 3 la riscossione coattiva deve essere preceduta dalla consegna delle minute per la successiva formazione del ruolo.

Entrate in conto capitale

Al titolo IV confluiscono le entrate per contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche, da alienazioni, da permessi di costruire e da concessioni cimiteriali. L'entrata complessiva del titolo finanzia la spesa per investimenti.

Accensione di prestiti

Non è prevista la stipula di nuovi mutui per il triennio 2024-2026.

1.3. Le spese

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2024-2026 è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

Per le utenze quindi bisognerà continuare nel monitoraggio mensile e puntuale dell'andamento dei prezzi e dei consumi dell'Ente con eventualmente rettifica delle previsioni di spesa.

Sono stati stanziati gli accantonamenti ai fondi obbligatori rispettando sempre la misura minima richiesta ed eventualmente adeguandoli qualora vi fossero valutazioni di maggiore adeguamento, tra cui il fondo crediti di dubbia esigibilità e i fondi per accantonamenti.

Nel corso dell'esercizio 2024 si renderà necessario continuare nel lavoro di monitoraggio, razionalizzazione e contenimento di tutte le spese correnti per far fronte a un bilancio che presenta elevatissima rigidità e che richiede di mettere in campo azioni urgenti e strutturali ormai non più procrastinabili.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale; agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Fondi e Accantonamenti

In particolare, per garantire la flessibilità del bilancio, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", è stato previsto un *fondo di riserva* conforme ai limiti di cui all'art. 166 comma 2-ter del d.lgs. n. 267/2000:

non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili e urgenti.

RISPETTO DELL'ARTICOLO 166 DEL D.LGS N.267/2000 - FONDO DI RISERVA				
Prospetto per enti NON in anticipazione di tesoreria (art. 222 tuel) e che NON utilizzano entrate a specifica destinazione (art. 195 tuel)				
	2024	2025	2026	
TITOLO I DELLA SPESA	1.021.123,12	1.979.389,13	1.977.117,81	A
FONDO DI RISERVA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	B
B/A	0,78%	0,82%	0,82%	
VERIFICA LIMITI	LIMITERISPETTATO			
B - NON MINORE DELLO 0,30% e NON MAGGIORE DEL 2% DI A				
UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA				
Esigenze straordinarie di bilancio o dotazioni insufficienti degli interventi di spesa corrente (art. 166, comma 2)	14.000,00			C
Spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione (art. 166, comma 2-bis)	14.000,00			D

Inoltre, sempre nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, è stato iscritto un *fondo di riserva di cassa* non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 166, comma 2-quater, del D.Lgs.n.267/2000 (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese), il cui utilizzo avviene con deliberazioni dell’organo esecutivo. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall’articolo 166, comma 2-quater, del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto:

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	1° anno	%
A	Spese finali (previsione di cassa)	Titolo I-II-III	€ 3.196.234,57	
B	Quota minima 0,20%	=====	€ 6.392,47	
C	Fondo di riserva di cassa	Cap 2153	€ 6.500,00	0,20
D	<i>di cui: Parte corrente</i>	Cap 2153	€ 6.500,00	
E	<i>Parte capitale</i>	Cap.	---	

In più, così come espressamente richiesto nell’allegato n. 4/1, di seguito sono descritti i criteri che hanno condotto alla valorizzazione nel programma “Altri fondi” all’interno della missione “Fondi e Accantonamenti”, delle voci di spesa all’interno del macroaggregato “Altre spese correnti”:

- degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le *spese potenziali*;
- degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al *fondo crediti di dubbia esigibilità*, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto per legge o altra disposizione l’accantonamento a tale fondo.

Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio.

Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è stata fatta una ricognizione complessiva sul contenzioso legale tuttora in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura per poi provvedere, ove la soluzione è stata ritenuta necessaria ed i fondi già accantonati non adeguati o sufficienti al fabbisogno stimato, a stanziare in spesa ulteriori risorse non impegnabili. In casistiche come questa, la norma consente di accantonare il presunto fabbisogno di spesa in un unico esercizio o di ripartirlo in due o più annualità, e ciò al fine di attenuare l'iniziale impatto finanziario.

Nello specifico, nel triennio 2024-2026, si è provveduto ad iscrivere nel bilancio di previsione 2024/2026, a seguito di verifica del contenzioso pendente, un fondo rischi contenzioso allocato alla missione 20, programma 03, Titolo I, macroaggregato 10, Conto finanziario U.1.10.01.99.999 per l'importo complessivo di Euro 10.000,00, quantificato in relazione alla valutazione del rischio di soccombenza.

Relativamente alla seconda casistica, in applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "*Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco*" che non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

Fra gli accantonamenti sono stati altresì previsti, nel triennio 2024/2026, dei fondi per fronteggiare gli oneri del rinnovo del CCNL del personale dipendente, tenendo conto dei fondi di avanzo già accantonati e che si accantoneranno nell'esercizio 2023 a tale scopo.

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" stabilisce che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità". Per quanto invece concerne la valorizzazione del *fondo crediti di dubbia esigibilità*, i relativi stanziamenti sono stati determinati nel rispetto del principio di *prudenza* e dei valori stabiliti dalla legge n. 190/2014.

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "*Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

A partire dall'esercizio 2021, in considerazione dell'entrata a regime del principio contabile applicato 4/2, non è più possibile determinare il FCDE sulla base delle medie ponderate ma dovrà essere stanziato, per ciascun esercizio, un fondo pari al 100% del rapporto tra incassi in conto competenza e i relativi accertamenti dell'ultimo quinquennio.

Pertanto, nel triennio 2024-2026 l'accantonamento al fondo è effettuato per le seguenti percentuali dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione: 100% nel 2024; 100% nel 2025; 100% nel 2026¹.

Per quanto riguarda il primo aspetto (*addendi della media*), è sempre consentito calcolare l'incassato nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, slittando indietro di un anno, in questo caso, il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, pertanto gli anni che dovrebbero essere presi in considerazione per la media sarebbero 2018/2022, considerando gli incassi a residuo 2022 registrati nel 2023; poiché l'esercizio 2023 non è ancora chiuso nel momento in cui viene presentato il bilancio 2024, i dati presi in considerazione per la media potranno ancora cambiare, tuttavia si è ritenuto opportuno fermo questo quinquennio e non farlo slittare ulteriormente indietro di un anno. Si ricorda che la legislazione di emergenza emanata nel 2020 ha previsto la possibilità di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo dei dati del 2020 e del 2021, pesantemente condizionati dagli effetti della pandemia (art. 107 bis del DL 18/2020); avendo optato per l'utilizzo di questa facoltà, i dati presi a riferimento per la costruzione del FCDE sono relativi agli anni 2018-2019-2019-2019-2022. Per quanto riguarda il metodo di calcolo della media, Il DM 25 luglio 2023, G.U. n. 181 del 4 agosto 2023, ha aggiornato, tra l'altro, l'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2), in riferimento alla media da utilizzare per determinare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, ripristinando la possibilità di adottare non solo la media semplice ma anche la media ponderata, e lasciando all'Ente la possibilità di scegliere fra le varie possibilità.

L'Ente ha optato per mantenere la media semplice, anche in analogia con quanto seguito nel calcolare il Fondo in sede di rendiconto.

La media è stata calcolata con la modalità:

¹ La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli (all. n. 4/2, Esempio 5).

- ◉ della media semplice tra totale incassato e totale accertato

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Lo stesso principio contabile stabilisce però delle esclusioni, ovvero delle entrate che non sono oggetto di svalutazione, e precisamente:

- crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- crediti assistiti da fidejussione;
- entrate tributarie accertate per cassa (IMU ordinaria, tasi ordinaria)
- entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Venendo quindi ai *criteri effettivamente adottati* per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

A) individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi, arrivando all'analisi dei singoli capitoli.

A questo proposito, sono state individuate come entrate da svalutare le entrate tributarie accertate a seguito dell'attività di controllo dell'evasione tributaria (ICI, IMU) e le entrate relative alla Tari, accertate in base al piano finanziario recante i costi del servizio rifiuti e alle bollette emesse nell'anno dal gestore del ciclo rifiuti.

Non si è proceduto all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate tributarie che sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa (v. principio contabile 3.7);

Le entrate del titolo 2, rappresentando crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni, non sono state svalutate; lo stesso dicasi per i trasferimenti in conto capitale da Enti Pubblici.

Fra le entrate extra-tributarie, non sono state svalutate le entrate in cui l'accertamento coincide con il momento dell'incasso e quindi non si verificano accertamenti non riscossi entro l'anno: rientrano fra queste i diritti di segreteria, diritti rilascio CIE, ecc.

Viceversa, sono state oggetto di svalutazione:

- le entrate relative ai canoni patrimoniali
- le entrate da rimborsi vari non classificabili.

B) calcolata la media semplice tra gli incassi di competenza e gli accertamenti del periodo 2018/2022, sostituendo l'anno 2019 agli anni 2020 e 2021.

C) determinata la media considerando gli incassi in competenza e quelli a residuo del primo anno successivo.

Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio (suddivisione del fondo per titoli e tipologie) è riportata nel corrispondente allegato al bilancio (allegato c), a cui pertanto si rinvia.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Nelle tabelle allegate al bilancio è illustrata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di questo Ente, per gli esercizi del bilancio finanziario 2024-2026, di cui si riporta il riepilogo.

Fondo crediti di dubbia esigibilità - bilancio di previsione 2024					
Classificazione	Capitolo	Descrizione		Accantonamento minimo	Accantonamento effettivo
1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
1.01		Tributi			
1.01.01.06.002	1004.1	ACCERTAMENTI VIOLAZIONI I.M.U. Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (56,80)	2024	11.360,00	11.360,00
			2025	11.360,00	11.360,00
			2026	11.360,00	11.360,00
1.01.01.51.001	1031	TASSA RIFIUTI - TARI Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (11,50)	2024	8.510,00	8.510,00
			2025	8.510,00	8.510,00
			2026	8.510,00	8.510,00
1.01.01.51.002	1032.1	TASSA RIFIUTI (TARI) DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (84,05)	2024	8.405,00	8.405,00
			2025	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00
		Totale Tipologia 1.01	2024	28.275,00	28.275,00
			2025	19.870,00	19.870,00
			2026	19.870,00	19.870,00
		Totale Titolo 1	2024	28.275,00	28.275,00
			2025	19.870,00	19.870,00
			2026	19.870,00	19.870,00
3		Entrate extratributarie			
3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.003	3075	PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - COINTERESSENZA DOVUTA DALLA SOCIETA' FONTENERGIA S.P.A. Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (77,81)	2024	77,81	77,81
			2025	77,81	77,81
			2026	77,81	77,81
3.01.03.02.003	3065.1	PROVENTI CONCESSIONE PUNTO DI RISTORO NIALA Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (47,12)	2024	2.379,56	2.379,56
			2025	2.379,56	2.379,56
			2026	2.379,56	2.379,56
		Totale Tipologia 3.01	2024	2.457,37	2.457,37
			2025	2.457,37	2.457,37
			2026	2.457,37	2.457,37
		Totale Titolo 3	2024	2.457,37	2.457,37
			2025	2.457,37	2.457,37
			2026	2.457,37	2.457,37
		Totale	2024	30.732,37	30.732,37
			2025	22.327,37	22.327,37
			2026	22.327,37	22.327,37

Fondo crediti di dubbia esigibilità - bilancio di previsione 2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Capitolo **1004.1** (1.01.01.06.002) ACCERTAMENTI VIOLAZIONI I.M.U.

Anno	Accertamenti	Incessi	% incassi/ accertamenti		%	Bilancio 2024	Bilancio 2025	Bilancio 2026
2022	43.484,00	19.400,65	44,62	Previsione		20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Accantonamento media	100	11.360,00	11.360,00	11.360,00

2021	15.076,00	6.439,02	42,71	sui totali (56,80%)				
2020	0,00	0,00	100,00	Accantonamento media dei rapporti annui	100	11.236,00	11.236,00	11.236,00
2019	14.579,00	4.819,69	33,06	Accantonamento media ponderata sui totali (56,21%)	100	11.242,00	11.242,00	11.242,00
2018	8.000,00	4.391,64	54,90	Accantonamento media ponderata dei rapporti annui (60,53%)	100	12.106,00	12.106,00	12.106,00
Totale	81.139,00	35.051,00	43,20					

Media sui totali (MT) 43,20 Media dei rapporti annui (MR) 43,82
Media ponderata sui totali (PT) 43,79 Media ponderata dei rapporti annui (PR) 39,47

Capitolo 1031 (1.01.01.51.001) TASSA RIFIUTI - TARI

Anno	Accertamenti	Incassi	% incassi/accertamenti		%	Bilancio 2024	Bilancio 2025	Bilancio 2026
2022	73.937,75	64.741,38	87,56	Previsione		74.000,00	74.000,00	74.000,00
2021	75.069,06	65.232,42	86,90	Accantonamento media sui totali (11,50%)	100	8.510,00	8.510,00	8.510,00
2020	72.115,47	64.175,78	88,99	Accantonamento media dei rapporti annui	100	8.517,40	8.517,40	8.517,40
2019	76.287,75	69.059,88	90,53	Accantonamento media ponderata sui totali (12,21%)	100	9.035,40	9.035,40	9.035,40
2018	0,00	0,00	100,00	Accantonamento media ponderata dei rapporti annui (20,89%)	100	15.458,60	15.458,60	15.458,60
Totale	297.410,03	263.209,46	88,50					

Media sui totali (MT) 88,50 Media dei rapporti annui (MR) 88,49
Media ponderata sui totali (PT) 87,79 Media ponderata dei rapporti annui (PR) 79,11

Capitolo 1032.1 (1.01.01.51.002) TASSA RIFIUTI (TARI) DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Anno	Accertamenti	Incassi	% incassi/accertamenti		%	Bilancio 2024	Bilancio 2025	Bilancio 2026
2022	22.262,00	3.887,02	17,46	Previsione		10.000,00	0,00	0,00
2021	6.763,00	1.234,00	18,25	Accantonamento media sui totali (84,05%)	100	8.405,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	100,00	Accantonamento media dei rapporti annui	100	8.483,00	0,00	0,00
2019	8.002,00	785,00	9,81	Accantonamento media ponderata sui totali (82,93%)	100	8.293,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	100,00	Accantonamento media ponderata dei rapporti annui (86,32%)	100	8.632,00	0,00	0,00
Totale	37.027,00	5.906,02	15,95					

Media sui totali (MT) 15,95 Media dei rapporti annui (MR) 15,17
Media ponderata sui totali (PT) 17,07 Media ponderata dei rapporti annui (PR) 13,68

Totale titolo 1

Anno	Accertamenti	Incassi	% incassi/accertamenti		%	Bilancio 2024	Bilancio 2025	Bilancio 2026
2022	139.683,75	88.029,05	63,02	Previsione		104.000,00	94.000,00	94.000,00
2021	96.908,06	72.905,44	75,23	Accantonamento media sui totali	100	28.275,00	19.870,00	19.870,00
2020	72.115,47	64.175,78	88,99	Accantonamento media dei rapporti annui	100	28.236,40	19.753,40	19.753,40
2019	98.868,75	74.664,57	75,52	Accantonamento media ponderata sui totali	100	28.570,40	20.277,40	20.277,40
2018	8.000,00	4.391,64	54,90	Accantonamento media ponderata dei rapporti annui	100	36.196,60	27.564,60	27.564,60
Totale	415.576,03	304.166,48	73,19					

Titolo 3 Entrate extratributarie

Capitolo 3075 (3.01.03.01.003) PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - COINTERESSENZA DOVUTA DALLA SOCIETA' FONTENERGIA S.P.A.

Anno	Accertamenti	Incassi	% incassi/accertamenti		%	Bilancio 2024	Bilancio 2025	Bilancio 2026
				Previsione		100,00	100,00	100,00

2022	63,33	0,00	0,00					
2021	200,62	0,00	0,00	Accantonamento media sui totali (77,81%)	100	77,81	77,81	77,81
2020	124,15	0,00	0,00	Accantonamento media dei rapporti annui	100	80,00	80,00	80,00
2019	128,28	0,00	0,00	Accantonamento media ponderata sui totali (88,87%)	100	88,87	88,87	88,87
2018	147,29	147,29	100,00	Accantonamento media ponderata dei rapporti annui (90,00%)	100	90,00	90,00	90,00
Totale	663,67	147,29	22,19					

Media sui totali (MT) 22,19 Media dei rapporti annui (MR) 20,00
Media ponderata sui totali (PT) 11,13 Media ponderata dei rapporti annui (PR) 10,00

Capitolo **3065.1** (3.01.03.02.003) PROVENTI CONCESSIONE PUNTO DI RISTORO NIALA

Anno	Accertamenti	Incassi	% incassi/accertamenti		%	Bilancio 2024	Bilancio 2025	Bilancio 2026
2022	5.050,00	5.050,00	100,00	Previsione		5.050,00	5.050,00	5.050,00
2021	0,00	0,00	100,00	Accantonamento media sui totali (47,12%)	100	2.379,56	2.379,56	2.379,56
2020	0,00	0,00	100,00	Accantonamento media dei rapporti annui	100	3.366,84	3.366,84	3.366,84
2019	1.500,00	0,00	0,00	Accantonamento media ponderata sui totali (20,29%)	100	1.024,65	1.024,65	1.024,65
2018	3.000,00	0,00	0,00	Accantonamento media ponderata dei rapporti annui (64,55%)	100	3.259,78	3.259,78	3.259,78
Totale	9.550,00	5.050,00	52,88					

Media sui totali (MT) 52,88 Media dei rapporti annui (MR) 33,33
Media ponderata sui totali (PT) 29,71 Media ponderata dei rapporti annui (PR) 35,45

Totale titolo 3

Anno	Accertamenti	Incassi	% incassi/accertamenti		%	Bilancio 2024	Bilancio 2025	Bilancio 2026
2022	5.113,33	5.050,00	98,76	Previsione		5.150,00	5.150,00	5.150,00
2021	200,62	0,00	0,00	Accantonamento media sui totali	100	2.457,37	2.457,37	2.457,37
2020	124,15	0,00	0,00	Accantonamento media dei rapporti annui	100	3.446,84	3.446,84	3.446,84
2019	1.628,28	0,00	0,00	Accantonamento media ponderata sui totali	100	1.113,52	1.113,52	1.113,52
2018	3.147,29	147,29	4,68	Accantonamento media ponderata dei rapporti annui	100	3.349,78	3.349,78	3.349,78
Totale	10.213,67	5.197,29	50,89					

Totale complessivo

Anno	Accertamenti	Incassi	% incassi/accertamenti		%	Bilancio 2024	Bilancio 2025	Bilancio 2026
2022	144.797,08	93.079,05	64,28	Previsione		109.150,00	99.150,00	99.150,00
2021	97.108,68	72.905,44	75,08	Accantonamento media sui totali	100	30.732,37	22.327,37	22.327,37
2020	72.239,62	64.175,78	88,84	Accantonamento media dei rapporti annui	100	31.683,24	23.200,24	23.200,24
2019	100.497,03	74.664,57	74,30	Accantonamento media ponderata sui totali	100	29.683,92	21.390,92	21.390,92
2018	11.147,29	4.538,93	40,72	Accantonamento media ponderata dei rapporti annui	100	39.546,38	30.914,38	30.914,38
Totale	425.789,70	309.363,77	72,66					

Fondi di garanzia debiti commerciali

Introdotta dalla Legge di bilancio 145/2018 l'applicazione del nuovo fondo è partita dall'annualità 2021. L'adempimento prevede che venga istituito a carico dell'Ente un nuovo fondo di garanzia debiti commerciali FGCR che, analogamente al già noto FCDE, prevede a partire dall'esercizio 2021 un accantonamento obbligatorio determinato con una percentuale che proporzionalmente aumenta in base ai giorni di ritardo nei pagamenti medi tenuti dall'Ente. L'adempimento riguarda infatti gli enti che non sono in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Il comma 862 della legge 145/2018 ha stabilito l'importo dell'accantonamento che risulta crescente all'aggravarsi della situazione di inadempienza. In caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi registrati nell'esercizio 2023 superiori a 60 giorni l'importo da accantonare è pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell'esercizio in corso (macroaggregato 103). La percentuale scende al 3% per ritardi compresi fra 31 e 60 giorni, al 2% quando i ritardi sono compresi fra 11 e 30 giorni e, infine all'1% per ritardi, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra uno e 10 giorni.

Il fondo dovrà essere stanziato nella parte corrente del bilancio, missione 20 del titolo I della spesa, con delibera di giunta, entro il 28 febbraio di ogni anno, dopo aver "misurato" i risultati in termini di pagamenti nell'esercizio precedente. Il comma 863 della legge 145/18 stabilisce poi l'obbligo di adeguare l'accantonamento al FGDC nel corso dell'esercizio in base alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Nelle previsioni del bilancio 2024 non è stato indicato nessun valore in accantonamento.

Una volta chiuso l'esercizio 2023, occorrerà verificare se il debito al 31/12/23 sia superiore del 5% del totale delle fatture ricevute nel 2022, nel qual caso occorrerà, con apposita variazione di bilancio, procedere all'accantonamento.

Entro la data del 28-02-2024 la Giunta Comunale adotterà, come previsto dalla legge di bilancio ad oggi vigente, l'atto con cui prende atto dell'avvenuta verifica e della assenza di stanziamento del relativo fondo.

Spese del personale dipendente

Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica, mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno. Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. Con un'organizzazione come questa, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, il costo del fattore umano è prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione. La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere.

Con deliberazione G.C. n. 4 del 01/02/2023 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025.

Con deliberazione G.C. n.18 del 15.05.2023 il comune ha approvato ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema definito con D.M. 24 giugno 2022 concernente la definizione del suo contenuto, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, comprensivo di tutte le sue componenti programmatiche, confermando la programmazione del fabbisogno di personale già stabilita con la precedente deliberazione;

Successivamente con deliberazione G.C. n.36 del 13.09.2023 il comune ha approvato l'aggiornamento della sezione 3.2. piano triennale dei fabbisogni di personale contenuta nel piano integrato di attività e organizzazione PIAO 2023 – 2025.

Nello specifico, come dalle risultanze dell'ultimo PIAO approvato, si dettaglia sui tetti in termini di risorse finanziarie applicati all'ente.

Il limite per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, risulta fissato in € 264.136,13.

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale / entrate correnti, è il seguente:

(Media entrate netto FCDE * percentuale tabella 1) – (meno) Spese di personale 2022 =
 (€ 1.007.003,78 * 29,50%) = € 297.066,12 - € 253.254,22 = € 43.811,90

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per gli periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

Spese di personale 2018 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente =
 € 248.231,37 * 34% = € 84.398,67

Controllo limite (*):

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE MASSIMA POSSIBILE

in deroga al limite di cui all'art. 1, commi 562 della L. 296/2006

(€ 248.231,37 + € 84.398,67) € 332.630,04

SPESA MASSIMA DI PERSONALE A REGIME € 297.066,12

DIFFERENZA € 35.563,92

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione per la quale l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, pertanto il Comune può pertanto procedere ad assunzioni solo entro il valore dell'incremento teorico, che è pari a € 43.811,90.

La quota di capacità assunzionale determinata in base al rendiconto 2022 in applicazione del DM 17/03/2020 ammonta ad € 43.811,90 e le previsioni assunzionali relativamente all' annualità 2023-2024-2025 e le previsioni 2024-2025-2026 consentono di procedere nel rispetto del tetto di spesa complessivo di cui all'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006.

E' inoltre assicurato il rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010, in quanto la spesa soggiace al limite che prevede che la spesa complessiva per tale tipologia di assunzioni, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2009.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2024-2026 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2023 e per il momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione definitivo della gestione 2023, accertato ai sensi di legge.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

Occorre evidenziare che la tabella dimostrativa del risultato di Amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di procedere, conseguentemente, alla sua copertura.

Alla data di redazione della presente nota si può presumere che l'esercizio 2023 si chiuderà in avanzo.

Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	1.086.557,61
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	214.322,75
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	2.826.506,37
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	2.574.993,47
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	596,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	3.407,97
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2023	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024	1.555.205,23
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00

(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunta dell'esercizio 2023 (1)	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	1.555.205,23
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 (4)	147.173,18
	Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
	Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	Fondo contenzioso (5)	54.000,00
	Altri accantonamenti (5)	11.508,61
	B) Totale parte accantonata	212.681,79
Parte vincolata al 31/12/2023		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	18.678,69
	Vincoli derivanti da trasferimenti	569.285,77
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2.188,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	22.765,68
	Altri vincoli	221,97
	C) Totale parte vincolata	613.140,11
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale parte destinata agli investimenti	50.895,39
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	678.487,94
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio:		
	Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
	Utilizzo quota vincolata	0,00
	Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 conseguente al "riaccertamento straordinario", prevede: "la Nota Integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al

bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La Nota Integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.”

Pertanto, la Nota Integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione, se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

L'ente non avendo disavanzo presunto non deve giustamente indicare la sua copertura.

3. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione *non vincolato*, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ovvero in caso di immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo posto a carico dell'organo esecutivo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

In questa ipotesi, se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di

destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo.

Dal punto di vista strettamente operativo, l'applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario.

In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2024 *non prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto.

4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

La concreta attivazione di un investimento, con la relativa assegnazione del progetto o il successivo inizio effettivo dei lavori, può avvenire solo in seguito all'avvenuto perfezionamento del relativo finanziamento.

L'entità effettiva degli investimenti che verrà realizzata corrisponderà alle risorse finanziarie complessivamente disponibili costituite da:

- oneri di urbanizzazione;
- contributi in conto capitale da terzi;
- ricavi patrimoniali;
- acquisizione di finanziamenti specifici.

Con deliberazione della G.C. n.49 del 23/11/2023 si approvava ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. 36/2023 lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2024/2026, l'elenco annuale dei LL.PP. 2024 e il programma triennale forniture e servizi 2024/2026.

Nell'ambito del DUP non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti effettuati con altre risorse disponibili e ad altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di programmazione.

5. Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

La tecnica, che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato*, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiali, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previsti dalla legge.

Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge.

Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerto esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Per entrare nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri.

L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata / finanziamento originario oppure FPVE e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al FPVU).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun anno è dato dalla somma delle voci di spesa relativa a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPVU) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPVU).

Composizione del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un *saldo finanziario* originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica

destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di *perfezionamento del finanziamento* (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli *aggiornamenti* nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima *suddivisione* adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio.

Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi precedenti per le quali si verifica l'esigibilità nell'anno, ed è costituito dalla quota di risorse accertate nell'esercizio in corso o negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.

In fase di predisposizione del bilancio 2024-2026, il FPV non è stato ancora indicato, in attesa di redigere il rendiconto riferito all'esercizio 2023 e soprattutto in attesa del Riaccertamento dei residui 2023.

La composizione del FPV sarà soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altra posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d'ordine della contabilità economica mentre la concessione della singola garanzia non richiede, di regalo, alcuna registrazione finanziaria né è soggetta a particolari restrizioni.

Pur in assenza di specifici vincoli, l'approccio prudente alle problematiche della gestione, che deve sempre precedere le scelte della pubblica amministrazione, può portare l'ente a preferire il possibile accantonamento di un fondo rischi tra le uscite di uno o più esercizi del triennio entrante.

Non sussistono attualmente garanzie principali o sussidiarie prestate dal Comune di Ussassai a favore di enti e di altri soggetti, pubblici o privati.

7. Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Il comma 8 dell'art. 62 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione e al rendiconto una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata".

Per "strumenti derivati" si intendono i prodotti offerti dal mercato creditizio il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante che può essere di natura finanziaria, come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse o l'andamento dei cambi, oppure di natura reale, come nel caso di oro, petrolio, e così via. Le difficili problematiche di gestione connesse con l'avvenuta sottoscrizione di strumenti derivati sono emerse in seguito al progressivo diffondersi di questi strumenti atipici anche nel particolare mondo degli enti locali. Regioni, province e comuni, infatti, hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che in fase di ristrutturazione dell'indebitamento.

Queste operazioni hanno avuto un impatto positivo ed immediato sul bilancio, dato che il loro acquisto era proprio finalizzato allo scopo di liberare risorse finanziarie altrimenti congelate dall'indebitamento pregresso. In una prospettiva di più ampio respiro, però, gli impieghi in strumenti derivati hanno avuto l'effetto di trasferire in un futuro più o meno lontano il rischio che deriva dalla definitiva quantificazione del prestito effettivo da rimborsare. In particolari circostanze, si sono pertanto verificati effetti distorsivi sul bilancio non previsti al momento dell'originaria stipula. Le perdite emergenti ed il rischio di futuri esborsi di ammontare superiore a quello preventivabile, pur essendo insite nella natura stessa di questi prodotti finanziari atipici, non è stato, quindi, sempre valutato in tutte le sue implicazioni.

Questo è il motivo per cui le operazioni di questa natura hanno incontrato un crescente livello elevata attenzione. L'eventuale presenza di operazioni di questa natura va pertanto monitorata con la dovuta cautela, visti i possibili risvolti sui delicati equilibri di bilancio, difficilmente prevedibili con largo anticipo.

Anche in questo caso, non si prevede il ricorso a strumenti derivati.

8. Elenco degli enti ed organismi strumentali

Per organismi strumentali si intendono gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 definisce ente strumentale *“l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale:*

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;*
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante”*

L'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti non societari considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e smi, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, sono stati allegati al bilancio di previsione sono reperibili nei link di seguito riportati e sono sinteticamente riportati nella seguente tabella:

Denominazione	Forma giuridica	Il rendiconto è presente sul sito web comunale al link
Gal Ogliastro	Consorzio	https://www.galogliastro.it/bilancio-e-documenti/
Egas	ATO	https://www.egas.sardegna.it/egas/bilancio-consuntivo/
BIMF	Consorzio	https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/sardegna/consorzio_bacino_imbrifero_montano_del_fiume_ndosa/130_bila/010_bil_pre_con/
Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastro meridionale	Unione dei Comuni	https://www.unionetacchiogliastro.it/index.php/ente/trasparenza/12028

9. Elenco delle partecipazioni societarie possedute

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

Secondo il principio gli enti strumentali partecipati sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

L'elenco delle società possedute al 31 dicembre 2022, ultimo rendiconto approvato, non risulta variata rispetto all'esercizio precedente.

Le partecipazioni del Comune in società di capitali riguardano solo società in cui l'ente possiede solo una quota minoritaria del capitale sociale.

L'Ente ha proceduto ad:

- Approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (art.1 c.2 L.190/2014), con nota a firma del Sindaco prot.n.1262 del 22/04/2015;
- Effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs.19.08.2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100 e la contestuale ricognizione delle partecipazioni possedute, con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 25.09.2017;
- Effettuare la razionalizzazione annuale e revisione periodica ex art.20 D.Lgs.19.08.2016 n.175 e ss.mm.ii. delle società partecipate possedute al 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 17.12.2018.
- Effettuare la razionalizzazione annuale e revisione periodica ex art.20 D.Lgs.19.08.2016 n.175 e ss.mm.ii. delle società partecipate possedute al 31.12.2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 23.12.2019.
- Effettuare la razionalizzazione annuale e revisione periodica ex art.20 D.Lgs.19.08.2016 n.175 e ss.mm.ii. delle società partecipate possedute al 31.12.2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 28.12.2020.
- Effettuare la razionalizzazione annuale e revisione periodica ex art.20 D.Lgs.19.08.2016 n.175 e ss.mm.ii. delle società partecipate possedute al 31.12.2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 28.12.2021.
- Effettuare la razionalizzazione annuale e revisione periodica ex art.20 D.Lgs.19.08.2016 n.175 e ss.mm.ii. delle società partecipate possedute al 31.12.2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 28.12.2022.

Il Comune di Ussassai detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO): consorzio per l'acquisto di energia. Essendo una "forma associativa" prevista da apposite disposizioni di legge o costituite ai sensi del Capo V del Titolo II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) non sono oggetto del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (come già evidenziato nel piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612 legge 190/2014)

Codice Fiscale Localizzazione

Codice Ateco

Quota di partecipazione
diretta indiretta

03274810237	Corso Milano 55- Verona	D.35	0,09%	0%
-------------	-------------------------	------	-------	----

-
- ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA, istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto.

Codice Fiscale	Localizzazione	Codice Ateco	Quota di partecipazione	
			diretta	indiretta
02865400929	Via Cesare Battisti, 14- Cagliari	E.36.00	0,0008291 %	0%

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio di previsione.

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità).

Al momento della redazione del bilancio di previsione, la legge di bilancio dello Stato non è ancora stata votata, e anche se i suoi contenuti sono stati anticipati dai mezzi d'informazione, le previsioni di bilancio sono state predisposte a legislazione vigente. Nel corso del 2024, una volta approvata la legge di bilancio e altri provvedimenti legislativi ancora in itinere, si valuterà la necessità o meno di effettuare variazioni di bilancio.

La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (*rispetto del principio n.5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (*rispetto del principio n.8 - Congruità*).

Le entrate sono suddivise per titoli, secondo la fonte di provenienza, a loro volta articolati in tipologie e categorie.

Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, i prospetti seguenti mostrano il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale.

Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Variazione %	Previsioni 2025	Previsioni 2026
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	172.226,77	172.015,00	-0,12	162.015,00	162.015,00
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	120.031,55	122.385,56	1,96	122.385,56	122.385,56
Totale	292.258,32	294.400,56	0,73	284.400,56	284.400,56

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E).

Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Tributi*. I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;

- *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi*. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;

- *Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica*. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;

- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti*. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

Nello schema di bilancio 2024/2026 le previsioni sono basate sui dati storici di gettito.

Per quanto riguarda l'IMU, sono mantenute le attuali aliquote.

Per la Tassa sui rifiuti (TARI), la cui riscossione è effettuata ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, è stata stanziata in bilancio la previsione a titolo di recupero evasione.

Nella tipologia 3.01 "Fondi perequativi da Amministrazioni centrali", è allocato il Fondo di solidarietà comunale.

Il fondo di solidarietà comunale (FSC), introdotto a partire dall'esercizio 2013, in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo destinato allo Stato. La dotazione annuale del fondo è definita per legge, ed è in parte assicurata, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate all'atto di riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti ai singoli enti.

Relativamente al Fondo di Solidarietà Comunale, lo stanziamento nel triennio è stato previsto tenendo conto dell'attuale normativa. La prossima legge di bilancio, se da un lato prevede nuovamente l'introduzione della spending review a carico degli Enti Locali, dall'altro prevede ulteriori incrementi di fondi dedicati all'interno del FSC.

Va comunque precisato che il Ministero degli Interni, per fornire basi attendibili agli enti che stanno predisponendo i bilanci di previsione, ha pubblicato in via provvisoria gli importi del FSC che verranno assegnati a ciascun Ente e per quel che riguarda Ussassai i dati inseriti a bilancio appaiono congrui; si attenderà comunque l'approvazione della legge di bilancio e la pubblicazione di dati definitivi per valutare la necessità di operare eventuali variazioni di bilancio.

Rimanendo sul Fondo di Solidarietà Comunale, la legge di bilancio 2021, L. n.178/2020, ha introdotto l'assegnazione di fondi a destinazione guidata; la dotazione del fondo è stata infatti incrementata con risorse aventi una specifica finalità, ovvero lo sviluppo dei servizi sociali (650 milioni a regime nel 2030,

di cui 299,9 nel 2023, 345,9 nel 2024, 390,90 nel 2025), l'incremento dei posti disponibili negli asili nido comunali (300 milioni a regime nel 2026, di cui 175 nel 2023, 230 nel 2024, 300 nel 2025) e il contributo per il potenziamento del trasporto alunni disabili (50 ml.ni nel 2023, 80 nel 2024, 100 nel 2025).

Si provvederà con successiva variazione ad iscrivere in bilancio detti contributi non appena si conosceranno gli importi assegnati al comune di Ussassai.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Trasferimenti correnti					
Tipologia	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Variazione %	Previsioni 2025	Previsioni 2026
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	991.092,24	828.639,84	-16,39	795.480,24	774.873,43
Totale	991.092,24	828.639,84	-16,39	795.480,24	774.873,43

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;

- *Trasferimenti UE.* Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Non è più previsto il contributo straordinario assegnato nel 2022 e 2023 per aiutare gli Enti Locali a fronteggiare il rincaro dei prezzi di luce e gas.

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Entrate extratributarie					
Tipologia	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Variazione %	Previsioni 2025	Previsioni 2026
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	48.153,03	40.536,78	-15,82	40.536,78	40.536,78

200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Interessi attivi	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
500 Rimborsi e altre entrate correnti	8.784,78	10.038,00	14,27	8.038,00	8.038,00
Totale	56.939,81	50.576,78	-11,18	48.576,78	48.576,78

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici*. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;

- *Interessi attivi*. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;

- *Gestione dei beni*. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti. Nell'ambito dei proventi dalla gestione dei beni si colloca il canone unico patrimoniale, normato nei commi da 816 a 836 della L. n. 160-2019, che ha sostituito: la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Restano confermate le tariffe del canone unico patrimoniale approvate con deliberazione della Giunta comunale n.33 del 31/03/2021.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Entrate in conto capitale					
Tipologia	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Variazione %	Previsioni 2025	Previsioni 2026
200 Contributi agli investimenti	1.889.770,21	1.503.432,25	-20,44	1.045.263,81	285.000,00
400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	13.770,00	10.000,00	-27,38	10.000,00	10.000,00
500 Altre entrate in conto capitale	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Totale	1.904.040,21	1.513.932,25	-20,49	1.055.763,81	295.500,00

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile; in questa tipologia sono ricompresi i fondi assegnati nell'ambito del PNRR, previsti a bilancio in relazione all'esigibilità delle spese ad essi connesse;

- *Alienazioni immobiliari.* Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;

- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;

- *Cessione diritti superficie.* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;

- *Concessione di diritti patrimoniali.* Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;

- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).* In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

I fondi PNRR assegnati o in corso di assegnazione sono legati a progetti di investimento in efficientamento energetico e a progetti in ambito tecnologico e dei sistemi informatici come verrà illustrato più avanti nel paragrafo spese finanziate da fondi PNRR dove si danno dettagli sugli interventi. Alcuni contributi delle Amministrazioni Centrali stanziati al Comune di Ussassai nel corso degli ultimi anni sono confluiti all'interno del PNRR.

È il caso delle cosiddette “Piccole Opere” (Articolo 1, comma 29 e seguenti, della Legge n. 160/2019, annualità dal 2020 al 2024) e “Medie Opere” (Articolo 1, comma 139, della Legge n. 145/2018, annualità dal 2021) che fanno parte della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Si rinvia al piano triennale investimenti 2024-2026 per quanto attiene alla destinazione alle spese di investimento.

Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Variazione %	Previsioni 2025	Previsioni 2026
Totale					

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata.

Nel bilancio 2024/2026 non sono previste operazioni di questo genere.

Accensione Prestiti					
Tipologia	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Variazione %	Previsioni 2025	Previsioni 2026
300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Assunzione di prestiti.* L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;

- *Contratti derivati.* La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Nel bilancio 2024/2026 non sono previste operazioni di questo genere.

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Variazione %	Previsioni 2025	Previsioni 2026
100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio.

Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Nel bilancio 2024/2026 non sono previste operazioni di questo genere.

GLI EQUILIBRI DEL BILANCIO

I principali equilibri di bilancio che devono essere rispettati in sede di programmazione (e di gestione) sono:

- >> principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
- >> Principio dell'equilibrio della parte corrente, secondo il quale la previsione di entrata della somma dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere uguale o superiore alla previsione di spesa della somma del titolo 1 relativo alle spese correnti e del titolo 4 relativo alle spese per il rimborso della quota capitale dei mutui e prestiti;
- >> Principio dell'equilibrio della parte in conto capitale, secondo il quale le entrate di cui ai titoli 4, 5 e 6 e le entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alle spese in conto capitale previste ai titoli 2 e 3.
- >> Principio dell'equilibrio di cassa, che è costituito da un saldo non negativo.

Il bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Ussassai rispetta gli equilibri, come evidenziato dalla tabella seguente.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.540.960,63			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.173.617,18	1.128.457,58	1.107.850,77
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.021.123,12	979.389,13	977.117,81
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		30.732,37	22.327,37	22.327,37
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	27.494,06	29.068,45	30.732,96
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		125.000,00	120.000,00	100.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		125.000,00	120.000,00	100.000,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.513.932,25	1.055.763,81	295.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.638.932,25	1.175.763,81	395.500,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		-125.000,00	-120.000,00	-100.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		125.000,00	120.000,00	100.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		125.000,00	120.000,00	100.000,00

Indicatore autonomia finanziaria

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Titolo I + Titolo III	349.198,13	26,05	344.977,34	29,39	332.977,34	29,51	332.977,34	30,06
Titolo I + Titolo II + Titolo III	1.340.290,37		1.173.617,18		1.128.457,58		1.107.850,77	

Indicatore autonomia impositiva

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Titolo I	292.258,32	21,81	294.400,56	25,08	284.400,56	25,20	284.400,56	25,67
Entrate correnti	1.340.290,37		1.173.617,18		1.128.457,58		1.107.850,77	

Indicatore autonomia impositiva entrate proprie

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Titolo I	292.258,32	83,69	294.400,56	85,34	284.400,56	85,41	284.400,56	85,41
Titolo I + Titolo III	349.198,13		344.977,34		332.977,34		332.977,34	

Indicatore autonomia tariffaria

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Entrate extratributarie	56.939,81	4,25	50.576,78	4,31	48.576,78	4,30	48.576,78	4,38
Entrate correnti	1.340.290,37		1.173.617,18		1.128.457,58		1.107.850,77	

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Titolo III	56.939,81	16,31	50.576,78	14,66	48.576,78	14,59	48.576,78	14,59
Titolo I + Titolo III	349.198,13		344.977,34		332.977,34		332.977,34	

Indicatore dipendenza erariale

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Trasferimenti statali	85.880,38	6,41	7.588,16	0,65	7.588,16	0,67	7.588,16	0,68
Entrate correnti	1.340.290,37		1.173.617,18		1.128.457,58		1.107.850,77	

Indicatore intervento Regionale

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Trasferimenti Regionali	887.911,86	1.869,29	821.051,68	1.728,53	787.892,08	1.658,72	767.285,27	1.615,34
Popolazione	475		475		475		475	

Indicatore pressione finanziaria

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Titolo I + Titolo III	349.198,13	735,15	344.977,34	726,27	332.977,34	701,00	332.977,34	701,00
Popolazione	475		475		475		475	

Indicatore pressione tributaria

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Titolo I	292.258,32	615,28	294.400,56	619,79	284.400,56	598,74	284.400,56	598,74
Popolazione	475		475		475		475	

Indicatore propensione investimento

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Spesa c/capitale	2.395.836,11	65,05	1.638.932,25	60,98	1.175.763,81	53,83	395.500,00	28,18
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	3.683.179,57		2.687.549,43		2.184.221,39		1.403.350,77	

Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Titolo II – Spesa in c/capitale	2.395.836,11	5.043,87	1.638.932,25	3.450,38	1.175.763,81	2.475,29	395.500,00	832,63
Popolazione	475		475		475		475	

Spesa corrente pro-capite

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Titolo I - Spesa corrente	1.258.244,53	2.648,94	1.021.123,12	2.149,73	979.389,13	2.061,87	977.117,81	2.057,09
Popolazione	475		475		475		475	

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente								
	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Trasferimenti correnti	305.378,11	24,27	272.973,60	26,73	239.814,00	24,49	239.814,00	24,54
Spesa corrente	1.258.244,53		1.021.123,12		979.389,13		977.117,81	

L'articolo 204 comma 1 del T.U.E.L. stabilisce che "... l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, (l'8 per cento , per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015) delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui....".

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	335.534,05
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	920.269,78
3) Entrate extratributarie (titolo III)	43.393,81
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.299.197,64
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	129.919,76
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2023 (2)	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2024	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	2.673,53
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	132.593,29
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2023	372.632,09
Debito autorizzato nel 2024	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	372.632,09
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).	
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi	

Riepilogo missioni					
Missione	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Variazione %	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	837.119,78	475.077,30	-43,25	597.499,30	587.392,49
3 Ordine pubblico e sicurezza	46.500,00	44.500,00	-4,30	44.500,00	44.500,00
4 Istruzione e diritto allo studio	51.810,92	55.120,00	6,39	55.120,00	55.120,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	34.048,08	33.942,00	-0,31	3.942,00	3.942,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.864,70	4.514,70	-82,54	4.514,70	4.514,70
7 Turismo	20.662,32	2.612,32	-87,36	2.612,32	2.612,32
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	773.634,15	1.414.649,25	82,86	64.649,25	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	231.016,71	79.340,00	-65,66	79.340,00	79.340,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	975.899,69	191.292,00	-80,40	787.106,56	145.992,00
11 Soccorso civile	8.791,94	0,00	-100,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	346.294,04	270.619,60	-21,85	237.460,00	237.460,00
14 Sviluppo economico e competitività	200.000,00	0,00	-100,00	200.000,00	135.000,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20 Fondi e accantonamenti	67.156,44	54.703,76	-18,54	46.298,76	46.298,76
50 Debito pubblico	51.380,80	48.178,50	-6,23	48.178,50	48.178,50
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	1.731.100,00	651.500,00	-62,36	651.500,00	651.500,00
Totale	5.414.279,57	3.339.049,43	-38,33	2.835.721,39	2.054.850,77

Previsioni 2024					
Missione	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Titolo 5
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	426.294,30	48.783,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.892,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.514,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	2.612,32	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.414.649,25	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	79.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	55.842,00	135.450,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	260.619,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	54.703,76	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	20.684,44	0,00	0,00	27.494,06	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.021.123,12	1.638.932,25	0,00	27.494,06	0,00

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (*rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura “di previsione” non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (*rispetto del principio n.7 - Flessibilità*).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (*rispetto del principio n.8 - Congruità*).

In questa tabella sono evidenziate le spese complessive del bilancio. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per queste una prima articolazione in “Missioni” e “Programmi”, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei “Titoli”, che a loro volta si suddividono in “Macroaggregati”, secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

In questa sezione viene effettuata un'analisi delle spese per titoli nel loro dettaglio per l'annualità 2024. I titoli della spesa sono i seguenti:

- titolo 1 - Spese correnti: comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc.
- titolo 2 - Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.
- titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente.
- titolo 4 - Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per finanziare gli investimenti;
- titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Spese correnti					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Variazione %	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1.01 Redditi da lavoro dipendente	310.401,82	284.579,00	-8,32	284.579,00	284.579,00
1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	25.654,78	26.486,00	3,24	24.486,00	24.486,00
1.03 Acquisto di beni e servizi	494.286,51	328.968,32	-33,45	332.373,32	331.766,51
1.04 Trasferimenti correnti	305.378,11	272.973,60	-10,61	239.814,00	239.814,00

1.07 Interessi passivi	22.281,87	20.684,44	-7,17	19.110,05	17.445,54
1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	26.428,00	25.128,00	-4,92	25.128,00	25.128,00
1.10 Altre spese correnti	73.813,44	62.303,76	-15,59	53.898,76	53.898,76
Totale	1.258.244,53	1.021.123,12	-18,85	979.389,13	977.117,81

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;

- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;

- *Trattamento accessorio e premiante (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;

- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)*. È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;

- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;

- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;

- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;

- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;

- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;

- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e

si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;

- Contributi in conto interessi (*trasferimenti correnti*). Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;

- Contributi correnti a carattere pluriennale (*trasferimenti correnti*). Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;

- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;

- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;

- *Sentenze in itinere (beni e servizi)*. La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

Riguardo alle spese per utenze, interessate negli ultimi anni dal problema dei forti rincari, come si è scritto in precedenza non sono più previsti aiuti statali; le previsioni sono state formulate sulla base dei consumi registrati nel corso del 2023, al netto dei congruagli riferibili all'anno 2022. Nel corso del 2024 occorrerà tenere monitorata tale spesa, per poter eventualmente provvedere a integrare gli stanziamenti, qualora se ne riscontrasse la necessità.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Spese in conto capitale					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Variazione %	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.223.388,11	1.535.450,00	-30,94	1.111.064,56	395.450,00
2.03 Contributi agli investimenti	172.448,00	64.699,25	-62,48	64.699,25	50,00
2.05 Altre spese in conto capitale	0,00	38.783,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.395.836,11	1.638.932,25	-31,59	1.175.763,81	395.500,00

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'imputazione ai

rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera.* La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;

- *Adeguamento del crono programma.* L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;

- *Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.* La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Per quanto attiene al dettaglio dei singoli interventi previsti da progettare e finanziare nelle annualità 2024-2026 si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici presente nella sezione operativa del DUP.

SPESE FINANZIATE DA FONDI PNRR

Il Comune di Ussassai ha partecipato a diversi bandi PNRR, in diversi ambiti di intervento, dagli interventi strutturali, alla digitalizzazione dei servizi, all'inclusione e coesione, risultando beneficiaria delle relative risorse a disposizione del programma.

Nelle sezioni che seguono vengono descritti i progetti finanziati da fondi PNRR di competenza del Comune di Ussassai (quale soggetto attuatore).

2.1 Missione 1

Il 27% delle risorse totali del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono dedicate alla transizione digitale. La strategia per l'Italia digitale si sviluppa su due assi: il primo asse riguarda le infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra larga, mentre il secondo riguarda tutti quegli interventi volti a trasformare la Pubblica Amministrazione (PA) in chiave digitale.

I due assi sono necessari per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a connessioni veloci per vivere appieno le opportunità che una vita digitale può e deve offrire e per migliorare il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione rendendo quest'ultima un alleato nella vita digitale dei cittadini.

Con l'iniziativa **“PA Digitale 2026”** il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha l'obiettivo di aiutare le Pubbliche Amministrazioni a conoscere e sfruttare le grandi opportunità del digitale previste dal PNRR.

Il Comune di Ussassai ha da subito recepito le potenzialità di questa iniziativa ed ha partecipato a 4 avvisi, per un totale complessivo di finanziamenti ottenuti di **€ 152.528,00**.

2.3 Missione 5

Nell'ambito della Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 del PNRR, è previsto l'Investimento 3.1 **“Sport e inclusione sociale”**, per un ammontare di euro 700.000.000, affidato alla regia del Dipartimento per lo Sport per la realizzazione di interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane, puntando sugli impianti sportivi.

Sulla base della programmazione approvata dal Dipartimento per lo sport, le linee di intervento da realizzare con le risorse destinate sono 3:

- Rigenerazione delle strutture sportive (da conseguire attraverso la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli impianti già esistenti);
- Costruzione di nuove strutture sportive. Tale tipologia di intervento è stata qualificata come prioritaria e consiste nella costruzione di nuove strutture nel rispetto degli obiettivi di transizione verde e mitigazione del cambiamento climatico e della trasformazione digitale;
- Realizzazione di parchi e percorsi attrezzati all'aperto, dotati di nuove tecnologie per promuovere la pratica sportiva libera per i 2 mila Comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti, situati nelle Regioni del Mezzogiorno e sprovvisti di play ground pubblici (€ 43.605.000,00).

Lo scorso marzo Il Comune di Ussassai è risultato beneficiario di **€ 21.000,00** all'interno della terza linea intervento, per la realizzazione di un percorso attrezzato all'aperto.

Il piano di interventi presentato dal Comune dovrà essere realizzato nel rispetto delle milestone e target assegnati dal PNRR, rispettando il termine del 31.3.2023 per disporre l'aggiudicazione definitiva delle forniture e impegnandosi per la completa realizzazione degli interventi entro il 31.1.2026.

Opera	Stato di attuazione
PNRR–Missione5, inclusione e coesione, componente 2, infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale” - per un importo di € 21.000,00 - CUP: D14J23000140001	procedura in corso
PNRR Missione 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali- Comuni" per un importo di € 42.824,00 - CUP: D11C22001020006	procedura in corso
PNRR Missione 1 -Componente 1- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale” - -Misura1.4.1–Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Comuni Settembre 2022” per un importo di € 79.922,00 - CUP: D11F22003310006	Procedura in corso
PNRR Missione 1 -Componente 1- misura 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale Dati - PNRR M1C1 Investimento 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE" - per un importo di € 14.000,00 - CUP: D11F22001650006	Procedura in corso

PNRR Missione 1 -Componente 1- Misura 1.4.3 PagoPA COMUNI - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"- PA DIGITALE 2026 - per un importo di € 15.782,00 - CUP: D11F22001850006	Procedura in corso
---	--------------------

2.2 Missione 2

Alcuni contributi delle Amministrazioni Centrali stanziati al Comune di Ussassai nel corso degli ultimi anni sono confluiti all'interno del PNRR.

È il caso delle cosiddette "Piccole Opere" (Articolo 1, comma 29 e seguenti, della Legge n. 160/2019, annualità dal 2020 al 2024) e "Medie Opere" (Articolo 1, comma 139, della Legge n. 145/2018, annualità dal 2021) che fanno parte della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni".

Tramite questo investimento (2.2) si punta ad aumentare la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane. Nello specifico, i progetti riguardano interventi finalizzati alla:

- prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei centri abitati;
- messa in sicurezza degli edifici (miglioramento e adeguamento sismico);
- efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.

Nel Comune di Ussassai sono dunque confluiti 3 interventi Piccole Opere e per un totale finanziato di € **200.000,00**. Gli interventi sopra citati devono seguire tutte le procedure previste per il PNRR (incluse quelle di gestione e controllo), sia quelli che si riferiscono alle annualità dal 2020 al 2022 (alcuni già conclusi e alcuni in essere), che quelli riferiti all'annualità 2023.

Opera	Stato di attuazione
M2.C4. INVESTIMENTO 2.2A EFFICIENZA ENERGETICA. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ART.1, C.29-37 L. 160/2019 - ANNUALITÀ 2020 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ARCHIVIO COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE - importo € 50.000,00 - CUP D15C2000030001	Lavori conclusi
M2.C4. INVESTIMENTO 2.2A EFFICIENZA ENERGETICA. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ART.1, C.29-37 L. 160/2019 - ANNUALITÀ 2021 - MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE - importo € 100.000,00 - CUP D11B21000630001	Procedura in corso
M2.C4. INVESTIMENTO 2.2A EFFICIENZA ENERGETICA. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ART.1, C.29-37 L. 160/2019 - ANNUALITÀ 2023 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTROABITATO CON SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED - importo € 50.000,00 - CUP D14H23000300006	Procedura in corso
M2.C4. INVESTIMENTO 2.2A EFFICIENZA ENERGETICA. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ART.1, C.29-37 L. 160/2019 - ANNUALITÀ 2024 - importo € 50.000,00 - CUP	Da programmare

Spese per incremento attività finanziarie

Macroaggregato	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Variazione %	Previsioni 2025	Previsioni 2026
Totale					

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U).

Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata.

Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- *Anticipazione di liquidità.* Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;

- *Concessione di finanziamento.* Questo tipo di operazione, a differenza del precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio della programmazione, sono state stanziare nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare.

Tali operazioni non sono previste nel triennio della programmazione.

Rimborso Prestiti					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Variazione %	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4.03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.098,93	27.494,06	-5,52	29.068,45	30.732,96
Totale	29.098,93	27.494,06	-5,52	29.068,45	30.732,96

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale*. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;

- *Quota interessi*. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Variazione %	Previsioni 2025	Previsioni 2026
5.01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) per fare fronte a momentanee esigenze di cassa dell'Ente che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E).

L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Non si prevedono spese per il triennio 2024-2026.

Articolazione e relazione tra le entrate e le spese non ricorrenti

Si evidenzia l'articolazione delle spese e delle entrate che alla categoria delle "spese-entrate correnti a carattere non permanente" di cui all'art. 187, comma 2, lett. d), TUEL.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	6.000,00	Consultazioni elettorali	6.000,00
trasferimento RAS a titolo di concorso al maggior onere sostenuto dai comuni per incremento indennità di funzione sindaci - L.R. n.3 del 9 marzo 2022 art.3	20.606,81	Indennità amministratori	20.606,81
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria (TARI-IMU)	30.000,00	accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità + spese per gestione RR.SS.UU.	30.000,00
Contributi agli investimenti	1.503.432,25	Spese in conto capitale	1.503.432,25

Entrate/Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevedono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Obiettivo di finanza pubblica

Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. La dimensione demografica, infatti, non è rilevante. La legge finanziaria per il 2019 (L.145/18, commi da 819 a 826) ha decretato il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio imposte agli enti locali. Dal 2019, oltre a questo ed in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 247/17 e 101/18, gli enti locali possono inoltre utilizzare in modo pieno sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio (comma 820).

Sempre a partire dal 2019, e quindi già in fase di costruzione del bilancio di previsione, il vincolo di finanza pubblica viene a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dalle norme sull'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/11) e dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Alla fine dell'esercizio, e quindi in sede di rendiconto, gli enti sono poi considerati adempienti (e cioè in effettivo equilibrio sorto in fase di bilancio ma mantenuto fino al consuntivo) in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto (comma 821).

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati in seguito al normale svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione.

Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata". I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale